



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GALAN)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

(V. Stampato Camera n. 4027)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 aprile 2011

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur général

LEG-DG/06/ 157

Rome, le 19 - I - 2006

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo 1, sezione 1(f)(iii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto accordo supplementare le parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede, nella definizione di "Sede centrale" di cui all'Allegato A di detto Accordo.

In data 24 aprile 1992, le parti hanno proceduto all'aggiornamento della summenzionata lista ai sensi dell'accordo supplementare del 16 ottobre 1990 il quale esplicitamente dispone che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano, e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato "A" dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede.

Ai sensi delle summenzionate disposizioni, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della lista del 24 aprile 1992 onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano successivamente a tale data.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.
Firmato

Jacques Diouf
Jacques Diouf

Sua Eccellenza
Romualdo Bettini
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

LISTA AGGIORNATA REDATTA IL 19 GENNAIO 2006 DAL GOVERNO ITALIANO
E DALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE
E L'AGRICOLTURA (FAO) AI SENSI DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA
IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO DEL 16 OTTOBRE 1990
RIGUARDANTE GLI EDIFICI ED I TERRENI PRESI IN LOCAZIONE DALLA FAO OD
ALTRIMENTI POSTI A DISPOSIZIONE DELLA FAO DAL GOVERNO ITALIANO E
RIENTRANTI, A NORMA DELL'ARTICOLO I, SEZIONE 1(f)
DELL'ACCORDO DI SEDE, NELLA DEFINIZIONE DI "SEDE CENTRALE"
DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DI DETTO ACCORDO

1-) **Palazzo-Blumenstihl**

Descrizione

Terzo piano del Palazzo Blumenstihl (circa 690 metri quadrati), sito in Roma in Via Vittoria Colonna n. 1, di proprietà del Demanio dello Stato italiano e posto a disposizione della FAO, quale sede della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, senza oneri e ai sensi della candidatura presentata dall'Italia ed accettata dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo in occasione della sua 29ª sessione tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005.



001805

Rome, 24 MAR. 2006

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter LEG-DG/06/157 of 19 January 2006, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the supplemental agreement concluded on 16 October 1990 between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Italian Government pursuant to Article I, Section 1(f)(ii) of the Headquarters Agreement.

As provided for in the above-mentioned supplemental agreement, the parties drew up, on 16 October 1990, an agreed list of land or buildings rented by FAO which are included for the purposes of Article I, Section 1 (f) of the Headquarters Agreement, in the definition of Headquarters Seat given in Annex A to the said Agreement.

On 24 April 1992, the parties revised the above-mentioned list in accordance with the supplemental agreement of 16 October 1990 which expressly provides that lands and buildings as may from time to time be rented by the Organization or otherwise made available to it by the Italian Government, and as may be described in lists, drawn up with the concurrence of the Italian Government, shall be deemed to form part of Annex A to the Headquarters Agreement and shall thus be included within the definition of Headquarters Seat for the purposes of Article I, Section 1(f) of the Headquarters Agreement.

His Excellency
Jacques Diouf
Director-General of FAO
ROME

In accordance with the above-mentioned provisions, I have the honour to propose the attached revision of the list of 24 April 1992 in order to include in the list, the buildings rented by FAO or otherwise made available to the Organization by the Italian Government following that date.

If this proposal is acceptable, I further propose that the present letter, the attached list and your affirmative reply, prepared in both English and Italian, constitute a revision of the list drawn up on 16 October 1990, the English and Italian texts being equally authoritative."

I have the honour to confirm that the above is acceptable to the Government of Italy and that your letter with the attached list, and this reply, both equally authoritative in English and Italian, constitute together a revision of the list of buildings drawn up on 19 October 1990.

Accept, Excellency the assurances of my highest consideration.



Romualdo Bettini

TRADUZIONE NON UFFICIALE

n. 001805

Roma, 24 marzo 2006

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricezione della sua lettera LEG-DG/06/157 del 19 gennaio 2006 che recita come segue:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo 1, sezione 1 (f)(ii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto Accordo supplementare le Parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo 1, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede, nella definizione di “Sede centrale” di cui all'Allegato A di detto Accordo.

In data 24 aprile 1992, le Parti hanno proceduto all'aggiornamento della summenzionata lista ai sensi dell'Accordo supplementare del 16 ottobre 1990 il quale esplicitamente dispone che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione di Sede centrale ai sensi dell'articolo 1, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede.

Ai sensi delle summenzionate disposizioni, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della lista del 24 aprile 1992 onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO od altrimenti posti a sua disposizione dal Governo italiano successivamente a tale data.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.”

Ho l'onore di confermare che quanto sopra è accettabile per il Governo Italiano e che la sua lettera con l'allegata lista, e questa risposta, entrambi i testi in italiano ed inglese facenti ugualmente fede, costituiscono insieme una revisione della lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione,

Romualdo Bettini

Sua Eccellenza
Jacques Diouf
Direttore generale della F.A.O.
ROMA